ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale, sita in Salice Salentino alla via Vittorio Emanuele n.15, sono presenti:

- il **Comune di SALICE SALENTINO**, C.F.: 8001370750 – P.IVA 00823670757, in persona dell'Arch. Alessandra Napolitano, nella sua qualità di Responsabile del Settore V del Comune di Salice Salentino, domiciliato per la qualifica presso il Comune predetto, il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Salice Salentino;

e

- **MONTECO Srl**, C.F./ P. IVA 02153830753, con sede in Lecce alla Via Campania n. 30, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Mario Montinaro, nato a Campi Salentina (LE) il 21/05/1945 e ivi residente in via Taranto n. 22 (C.F.: MNTMRA45E21B506P), il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di legale rappresentate nonché amministratore unico della società con pieni poteri, nessuno escluso;

che per semplicità e brevità, nel prosieguo, potranno essere definite Parti.

Sono altresì presenti e intervengono nel presente atto il Prof. Avv. Antonio De Mauro, procuratore di Monteco srl, e l'Avv. Angelo Vantaggiato, procuratore del Comune di Salice Salentino.

premesso

1. che con contratto d'appalto Rep. n. 5681 del 23.05.2006, registrato a Lecce il 26.05.06 al n.1322 (in seguito, per brevità, il "contratto"), il Comune di Lecce – in qualità di delegato dell'ATO LE/1 quale Stazione Appaltante – affidava all'AT.I. costituita dalle ditte A.S.P.I.C.A. (Associazione Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti) Soc. a r.l. (impresa Mandataria), Ecotecnica Srl e Monteco Srl (imprese Mandanti) i "*Servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di nove comuni appartenenti all'A.T.O. LE/1, di raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto R.S.U. e R.S.A.U., e per la gestione dell'impianto di Campi Salentina per lo stoccaggio e lavorazioni dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata*", alle condizioni previste nell'apposito Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli altri documenti espressamente previsti e allegati al suddetto contratto;
2. che tra i nove Comuni sopra citati erano compresi anche i Comuni di Lizzanello, Salice Salentino, San Cesario di Lecce e Squinzano, all'interno dei quali, in virtù di apposito regolamento sottoscritto da tutte le imprese costituenti l'A.T.I. teso a regolare i rapporti interni tra le suddette aziende, il servizio in questione è stato effettuato esclusivamente dalla Monteco Srl;
3. che il predetto contratto di appalto conteneva una particolare clausola (**art. 8**), rubricata "**Ampliamento e/o riduzione dei servizi e aggiornamento del canone"** che, unitamente all'omologo art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, era

finalizzata alla rivisitazione delle quantità presuntive di rifiuti indicate negli atti inditivi della gara d'appalto e, conseguentemente, alla rideterminazione del canone dovuto, con possibilità di rideterminazione del medesimo in caso di scostamenti superiori al 10%;

4. che, in relazione a tale clausola e nel corso dell'esecuzione dei servizi, l'ATI attivò il procedimento previsto attraverso l'inoltro - in data 11.12.06 - di apposita e dettagliata istanza finalizzata all'instaurazione del procedimento in contraddittorio tra le parti. Tale istanza conteneva anche i conteggi relativi alle spettanze di Monteco srl relativamente ai Comuni direttamente gestiti dalla stessa;
5. che l'ATO LE/1 riscontrò negativamente la predetta istanza. Da tanto ne è derivato il contenzioso amministrativo che ha poi condotto alla sentenza n.1159/09 del TAR Puglia Lecce. A seguito di tale pronuncia è stato formalmente attivato il contraddittorio di cui al predetto art.8;
6. che il Comune di Salice Salentino non riscontrava la richiesta formalizzata con apposita diffida del 19.10.10;
7. che con diffida del 06.08.2012, Monteco srl esponeva in dettaglio il credito preteso maturato ex art. 8 e chiedeva la liquidazione di tali somme;
8. che, a fronte del silenzio serbato dalle A.c. interessate, Monteco srl fu costretta a presentare ricorso avverso il silenzio innanzi al TAR Puglia-Sez. di Lecce (R.G. n.311/2013), finalizzato a ottenere un provvedimento di conclusione del procedimento *ex* art. 8 del contratto di appalto, così come avviato con il verbale del 7.07.2009;
9. che con sent. n. 1359/2013, il TAR Puglia-Sez. di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto da Monteco srl, ordinava alle AA.CC. di provvedere;
10. che, a valle di tale giudizio, il Comune di Salice Salentino riscontrava le richieste di Monteco per mezzo della deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013 asserendo "*di non riconoscere somme a favore della ditta Monteco srl per adeguamento del canone o eventuale maggiori servizi eseguiti nel corso dell'espletamento del servizio così come disciplinato dal contratto d'appalto n. 5681 del 23.05.06, in particolare ai sensi dell'art. 8 del contratto (così nella delib. GC n. 64/2013, fatta propria e appropriata dal Responsabile del servizio 5° Settore Tecnico con determina n.125/460 Reg. generale del 10.09.13)*;
11. che, in conseguenza di ciò, Monteco srl agiva, ancora una volta, innanzi al TAR Puglia-Sez. di Lecce (R.G. n. 2216/2013), il quale, tuttavia – disattendendo il proprio precedente orientamento in punto di giurisdizione – con sent. n. 116/2015, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, per l'effetto, declinava la stessa a favore del giudice ordinario;
12. che tale sentenza è stata, poi, oggetto di gravame innanzi al Consiglio di Stato, il quale con la sentenza n. 624/2016 ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure, asserendo che le pretese di Monteco srl "*discenderebbero da una clausola revisionale autonomamente pattuita dalle parti ed inserita nel contratto d'appalto poiché trattasi di relazione*

bilaterale paritaria avente fonte nel vincolo negoziale e nelle quali l'amministrazione è priva di poteri di supremazia speciale nei confronti del contraente privato";

13. che, a seguito di tale pronunciamento, ancor prima di reincardinare il giudizio innanzi al giudice ordinario, Monteco srl - con nota del 25.02.2016 - invitava l'ente comunale a "*valutare congiuntamente eventuali punti di intesa sulla vicenda, tali da scongiurare il ricorso alle vie giudiziarie che sarebbero solo foriere di un ulteriore aggravio di costi che, per codesta A.C., potrebbero concretizzarsi in un notevole esborso di denaro a titolo di interessi da sommare alla già ingente sorte capitale, potendosi configurare in tal caso, fattispecie di responsabilità per danno erariale in capo ai soggetti preposti", in considerazione dell'indubbia fondatezza e sussistenza del credito vantato da Monteco come rilevato dalla sentenza Tar Lecce n. 1159/09 e sulla scorta del riconoscimento operato da altri enti comunali facenti parte dell'ATO LE/3"*;

14. che, a fronte del silenzio serbato dal Comune di Salice Salentino anche a seguito di tale nota, Monteco srl citava in giudizio il Comune di Salice Salentino (R.G. n.11308/2016) innanzi alla I Sezione del Tribunale Civile di Lecce - G.I. Dott. Ierimonti - al fine di far: "*1) accertare il diritto di credito maturato nel periodo aprile 2006-marzo 2012 da Monteco srl per l'espletamento del servizio di igiene urbana presso il Comune di Salice Salentino in applicazione dell'art. 8 del contr. 5681 del 23.05.06 e secondo i criteri generali stabiliti nel verbale del 7.07.09 e condannarla al pagamento di € 1.824.004,92 al netto di IVA o per quella maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, che dovesse eventualmente essere accertata; 2) In subordine, condannare il Comune di Salice Salentino al pagamento di* ***€ 1.824.004,92*** *al netto di IVA o per quella maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, a titolo di arricchimento senza giusta causa";*

15. che nel corso del giudizio intercorreva corrispondenza tra i procuratori delle due Parti volta al bonario componimento del pendente giudizio, attesa la volontà di entrambe di addivenire ad una definizione della lite in grado di evitare l'alea derivante dal giudizio pendente;

Inoltre,

considerato

- che il Comune di Salice Salentino, in accoglimento dell'invito fatto da Monteco srl, ha inteso recepire – e a sua volta individuare e proporre – a quest'ultima soluzioni di bonario componimento che contemplino, in particolare, la possibilità di estinguere il proprio debito in forma rateale e senza il rischio di esporre, per un non trascurabile arco di tempo, il patrimonio dell'ente ad ulteriori azioni giudiziarie da parte di Monteco Srl, e, quindi, al connesso aggravio di spese ed accessori;

- che Monteco srl ha manifestato la propria disponibilità ad accettare proposte di soluzione bonaria e/o conciliativa dell'intera controversia avanzate dal Comune di Salice Salentino e, in particolare, ad accettare il pagamento del proprio credito in misura ridotta rispetto a quanto maturato nel periodo oggetto di appalto e nella misura di cui al proprio atto di citazione in giudizio, nonché la forma di pagamento dilazionata in 6 anni;
- che le Parti hanno convenuto di definire la controversia concordando il pagamento della complessiva somma di € 840.000,00, da parte del Comune di Salice Salentino alla Monteco;
- che con deliberazione di C.C. n. _____ del _____ il Comune di Salice Salentino ha approvato e autorizzato la sottoscrizione della proposta di risoluzione della controversia pendente innanzi al Tribunale di Lecce G.I. Dott. Ierimonti - R.G. n. 11308/16;

tutto quanto premesso e considerato

Monteco srl e il Comune di Salice Salentino hanno raggiunto un accordo volto a transigere il giudizio in questione (R.G. n. 11308/2016), operando reciproche concessioni e rinunce, al fine di evitare l'alea di tale contenzioso, ai seguenti patti e condizioni:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi interamente richiamate, conosciute e accettate tra le Parti.

2. Le Parti definiscono a saldo e stralcio di ogni pretesa azionata da Monteco, per le causali di cui in premessa, con il pagamento della somma omnicomprensiva di **€ 924.000,00 (euro novecentoventiquattromila/00) iva compresa**.

3. Il Comune di Salice Salentino, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno, si impegna a corrispondere in favore di Monteco srl, che accetta, la somma di € 924.000,00 (euro novecentoventiquattromila/00) iva compresa, a completa tacitazione di ogni pretesa avanzata da Monteco srl nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Lecce. Tale credito è stato stabilito dalle Parti come certo, liquido ed esigibile. Pertanto, le parti stabiliscono che l'importo **€ 924.000,00 (euro novecentoventiquattromila/00) iva compresa** verrà corrisposto dal Comune di Salice Salentino a Monteco in ossequio alle seguenti modalità e scadenze:

- €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2018;
- €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2019;
- €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2020;
- €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2021;
- €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2022;
- €.154.000,00 (euro centocinquantaquattromila/00) entro e non oltre il 31.12.2023.

L'importo di ogni rata deve ritenersi comprensivo dell'IVA.

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Monteco - Codice IBAN IT48O0526279480CC0450010436 presso Banca Popolare Pugliese, filiale di Campi Salentina.

4. Il ritardato pagamento dell'importo dovuto alle singole scadenze pattuite comporterà l'applicazione di automatici interessi di mora nella misura dell'8%, che dovranno essere corrisposti a Monteco senza alcun preventivo atto di formale costituzione in mora.

5. Resta in ogni caso inteso che il mancato integrale pagamento da parte del Comune di Salice Salentino anche di una sola delle rate sopra pattuite entro il termine perentorio di 90 giorni dalla singola scadenza, comporterà per detto Comune la decadenza dal concesso beneficio del termine e la facoltà per Monteco Srl di risolvere con effetto immediato il presente contratto, salvo il diritto della medesima Monteco Srl a ritenere le somme incassate e ad agire per il recupero dell'intero credito residuo, oltre ulteriori interessi e il risarcimento dei danni.

6. In tutti i casi di inadempimento, i pagamenti sino a quel momento effettuati saranno imputati quali acconti sulla maggiore somma complessivamente dovuta, non potendosi intendere il presente accordo, in tale evenienza, quale rinuncia o dismissione di qualsivoglia diritto di Monteco srl.

7. Con il pagamento dell'ultima rata, il credito vantato da Monteco nei confronti del Comune di Salice Salentino, così come quantificato e qualificato nel presente atto, si intenderà estinto. Nelle more, e a condizione che i pagamenti vengano effettuati puntualmente alle scadenze previste nel presente accordo, Monteco si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi atto di impulso per la soddisfazione dei crediti rientranti nel presente accordo, nei confronti del Comune di Salice Salentino. Solo conseguentemente al complessivo pagamento di € 924.000,00, Monteco rinuncerà espressamente ad intraprendere qualsiasi azione di recupero in danno del Comune di Salice Salentino riveniente dagli accordi del presente atto.

8. Resta altresì inteso che l'integrale adempimento da parte del Comune di Salice Salentino degli obblighi di cui al presente atto determinerà l'estinzione di ogni e qualsiasi ragione di credito di Monteco per come preteso nell'atto di citazione.

9. Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Salice Salentino autorizza espressamente Monteco srl a stipulare, fino alla concorrenza dell'importo di € 924.000,00, cessioni di credito *pro soluto* e/o *pro solvendo* senza che il debitore ceduto possa opporsi a tale cessione.

10. Con riferimento al giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Lecce (R.G. n.11308/16), le parti stabiliscono di comunicare mezzo PEC la definizione bonaria della controversia al CTU designato (Dott. Accoto), prima della data di apertura delle operazioni peritali. Le parti stabiliscono altresì che il giudizio pendente venga abbandonato *ex* art. 309 c.p.c., con l'impegno delle parti a non riassumerlo entro i previsti termini di legge, con integrale compensazione delle spese processuali di lite. A tale ultimo riguardo, i difensori di Monteco srl e del Comune di Salice Salentino sottoscrivono il presente atto dichiarando di rinunciare alla solidarietà professionale, ai sensi dell'art. 68 del R.D.L. n. 1578/1933 e dell'art. 13 della L. n. 247/2012.

Tuttavia, ove non fosse possibile, per qualsiasi motivo, abbandonare il giudizio *ex* art. 309 c.p.c., così come sopra pattuito, Monteco srl dichiara fin da ora di essere disponibile a rinunciare agli atti proposti nei confronti del Comune di Salice Salentino, con compensazione delle spese di lite. Il Comune di Salice Salentino, al pari, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere disponibile ad accettare tale rinuncia, con compensazione delle spese di lite. Entrambe le parti si impegnano e si obbligano, in difetto di abbandono del giudizio *ex* art. 309 c.p.c., a comparire personalmente all'udienza che verrà fissata per la prosecuzione del giudizio R.G. n.11308/16 per confermare, con dichiarazione da porre a verbale, la suindicata rinuncia agli atti e la conseguente accettazione, con espressa richiesta di compensazione delle spese processuali di lite.

11. Le parti si impegnano ad eseguire la presente scrittura con la diligenza del buon padre di famiglia. Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione, così come al termine, del presente accordo, foro competente a dirimerla sarà il Tribunale di Lecce.

12. Il Comune di Salice Salentino autorizza, altresì, Monteco srl al trattamento dei dati rivenienti dal suddetto credito ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

13. Il presente atto viene sottoscritto in duplice originale dal Responsabile del Settore V del Comune di Salice Salentino, e dal legale rappresentante e Amministratore Unico di Monteco srl.

Letto, confermato e sottoscritto

Il rappresentante legale di Monteco srl, Sig. Mario Montinaro

Prof. Avv. Antonio De Mauro

Per il Comune di Salice Salentino, il Responsabile del V Settore, Arch. Alessandra Napolitano

Avv. Angelo Vantaggiato